UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

Ordinanza dirigenziale n. 649 del 09/10/2026

OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - CAPOLUOGO - VIA XXV APRILE CIV. 18 - PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IL GIORNO 26 OTTOBRE 2026 - SOSTA AUTOMEZZO PER ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI TRASLOCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che con Prot. 22511 del 09.10.2026 il proprietario dello immobile sito in San Casciano Val di Pesa, via XXV Aprile civ.7, ha presentato richiesta di occupazione di suolo pubblico di mq 14.00 (mt 7,00 x mt 2,20) dalle ore 08:30 alle ore 19:00 del 26.10.2026, per consentire la sosta di automezzo per l'esecuzione di operazioni di trasloco;

Tenuto Conto del sopralluogo effettuato in data 09.10.2026 da personale della Polizia Locale, e verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilita', allo scopo di garantire la fluidita' della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Visto il parere n. 216 del 09.10.2026 rilasciato dal Servizio di Polizia Locale in intestazione;

Considerata l'attuale disciplina della circolazione stradale nelle vie sopra indicate;
Visto gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;
Visto il DPR 16/12/92 n. 495;
Visto il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l' Art. 14 del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 04 del 10.04.2026 con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "Comando di Polizia Municipale";

O R D I N A

Nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, capoluogo, Via XXV Aprile, dalle ore 08:00 del giorno 26.10.2026 fino a fine lavori, e comunque non oltre le ore 18:00 del 30.11.2026, per i motivi sopraesposti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dal civ. 6 al civ. 2 (tre stalli di sosta), da individuarsi con numero congruo di segnali (fig. 74 art. 120 DPR 495/1992) da posizionarsi almeno 48h prima l'inizio del divieto, per consentire la normale circolazione veicolare stante l' occupazione di carreggiata insistente sulla destra secondo il senso di circolazione consentito;

- RESTRINGIMENTO CARREGGIATA sulla destra in corrispondenza del civ. 7;

- INTERDIZIONE della circolazione pedonale sul tratto di marciapiede in corrispondenza della area di

occupazione, con indicazione di percorso alternativo.

DISPONE ALTRESI'

- La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

- Dovra' essere ben segnalata e delimitata l'area del cantiere, impedendo l'accesso ai non addetti ai lavori e dovra' essere garantito l'ingresso/uscita dei veicoli dai passi carrabili ivi presenti;

- La segnaletica stradale necessaria inerente i provvedimenti adottati con la presente ordinanza sara' predisposta e posizionata dal richiedente, almeno quarantotto ore prima dell' inizio dei divieti e dovra' essere inviato verbale di avvenuta apposizione di segnaletica stradale all'indirizzo email polizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it;

- Il personale addetto ai lavori dovra' essere dotato dei DPI e dei dispositivi previsti dalle vigenti normative a dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione;

- Durante l' esecuzione dei lavori, dovra' essere salvaguardata la sicurezza dei pedoni, con indicazione di percorso alternativo, eventualmente mediante l' ausilio di un moviere debitamente equipaggiato;

➢ Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento; che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;

➢ Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1034/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971);

➢ La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali

➢ Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285

(comunemente chiamato Codice della strada);

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- U.R.P.
- U.T.C.
- Assessorato alla Viabilità
- Staff del Sindaco
- Richiedente
- Centrale Operativa

Lì, 09/10/2026

IL RESPONSABILE
GILBERTO MACALUSO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)